



ORIGINALE

N. 56

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPEGNO AD INTEGRARE IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA F.P. E DEL SIG. O.F., RISPETTIVAMENTE PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI VENAS

L'anno duemiladiciassette, addì DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 19.00 nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Sigg.:

	PRESENTE	ASSENTE
STAUNOVO POLACCO Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZAMBELLI TITTON Giorgio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZAMBELLI GNOCCO Ivan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale	2	1

Assume la presidenza l'Ing. Staunovo Polacco Marco nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Taibi Dr. Giuseppe.

La Giunta Comunale

Premesso che i Sigri F.P. e O.F. di Comelico Superiore sono stati ricoverati, presso la Comunità Alloggio di Venas, come soggetti disabili non autosufficienti;

Considerato

- che l'art. 38, primo comma, della Costituzione, sancisce il principio di solidarietà sociale, stabilendo che lo Stato (da intendersi nel suo più ampio significato, ossia con riferimento ai vari livelli di governo) deve garantire il mantenimento e l'assistenza sociale ai soggetti indigenti ed inabili allo svolgimento di una proficua attività lavorativa;
- che l'art. 6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, recita testualmente che *'Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica'*;
- che secondo la giurisprudenza una interpretazione ragionevole dell'art. 6 c. 4 della L. 328/2000 è nel senso che l'obbligo a carico del Comune sorge nel momento in cui si verificano le condizioni per procedere alla erogazione del contributo, momento che si verifica quando la situazione economica della persona assistita si deteriora «a tale punto da non potersi permettere di corrispondere la retta alla casa di riposo con le proprie risorse economiche» (Cons. Stato Sez. III, 10/01/2017, n. 46; Cons. St., sez. III, 23 agosto 2012, n. 4594).
- che le prestazioni ricevute in Rsa, si qualificano come socio-sanitarie integrate e sono regolate dall'art. 3 del D.lgd 502/92 e succ. modificazioni. La legge prevede che la retta di ricovero sia composta da una quota sanitaria (corrispondente, nel caso di FP ad € 34,98 e nel caso di O.F. ad € 49,00) a carico del Sistema sanitario regionale erogate tramite le Asl di appartenenza e da una quota sociale o alberghiera (la quota residua) a carico dei Comuni con la compartecipazione dell'utenza determinata in base all'Isee, ed in particolare all'Isee socio-sanitario (Isee appositamente individuato dal decreto Isee, per i richiedenti questo tipo di prestazione);
- che la misura della ripartizione tra quota sanitaria e quota sociale è stabilita dalla Tabella allegata al dpcm 14 Febbraio 2001;
- che l'articolo 3 del dpcm 14 Febbraio 2001 stabilisce che *“Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso:.....d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;*
- che l'articolo 4, comma 1 del decreto appena menzionato, testualmente, reca: *“La programmazione degli interventi socio-sanitari avviene secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nonché di continuità assistenziale”;*
- che il DPCM 159/2013 recante il *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”*, all'articolo 2 dispone che *“La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;*

- che la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino, condividendosi in proposito l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia n. 697 del 23/03/2017) secondo cui *“tra tali casi (ndr i casi in cui la prestazione non sia garantita dal SSN) deve farsi rientrare certamente anche quello relativo alle spese socio assistenziali, derivanti dalla attività di sorveglianza e di assistenza non sanitaria resa in favore di un soggetto anziano ultrasessantacinquenne, trattandosi di spese non riconducibili alle prestazioni del Servizio Sanitario secondo le previsioni della legge n. 833/1978, ma sicuramente inquadrabili nella previsione dell'art. 1 della L. n. 1580/1931. 10. Alla luce di tali principi deve ritenersi che le attività socio assistenziali dirette in via prevalente alla tutela della salute del cittadino siano a totale carico del servizio sanitario e che ne rimangano escluse quelle di natura esclusivamente assistenziale beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità”*

Rilevato che

- il Regolamento approvato dal Comune di Comelico Superiore ha stabilito, in materia di disabilità, che la soglia di accesso alle prestazioni di natura economica relativamente alla fruizione dei servizi socio sanitari sia garantita solo in presenza di un ISEE di valore inferiore od uguale ad € 9.500,00;
- è stata rilasciata regolare attestazione ISEE, attestante la situazione reddituale e che la stesso risulta per entrambi gli utenti inferiore alla soglia di cui al punto precedente;
- l'articolo 14 del predetto Regolamento dispone che il regolamento stesso, inoltre, sia applicabile solo ed esclusivamente alle frazioni della quota sociale *“distribuite tra persona e Comune a far data dal 01/03/2017”*;
- l'Azienda ULSS, con nota prot. 8208 del 06/02/2017, ha comunicato l'entità della retta per l'anno 2017, pari ad € 94,02;
- pertanto, si pone l'esigenza per entrambi di procedere con l'assunzione dell'impegno per i mesi di gennaio e febbraio;
- attualmente la s.ra F.P.A. non ha alcun risparmio e per la quota alberghiera a carico dell'assistito dispone di un importo mensile di € 309,90 (€ 10,33 giornalieri, € 630,13 *61 giorni);
- attualmente il s.ra O.F. ha dei risparmi di non pronta ed immediata disponibilità, e, per l'utilizzo delle somme, si attende l'autorizzazione del giudice tutelare, salvo recupero delle somme da parte del Comune;
- secondo l'attestazione fornita dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, la retta sociale è pari ad € 59,04 giornalieri per F.P.A. ed € 45,02 per O.F.;
- come acclarato dalla relazione dell'assistente sociale Dott.ssa Valentina Baiolla, per ciò che concerne F.P.A., le condizioni economiche dell'assistita non sono tali da permetterle di sostenere integralmente l'onere di cui trattasi;
- per il sig. O.F., invece, l'indisponibilità di risorse economiche è solo temporanea;

Ritenuto, quindi, dover assumere a carico del bilancio comunale le quote della rette di ricovero succitate e non coperte, allo stato attuale, dalle disponibilità degli interessati;

Vista la L. R. 13 aprile 2001, n. 11, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 della normativa predetta;

Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle dovute forme di legge;

DELIBERA

1. di impegnarsi, ai sensi di quanto previsto dall'art.6, comma 4, della legge 328/2000, ad anticipare, per i mesi di Gennaio e Febbraio, alla Comunità alloggio di Venas di Cadore le rette di ricovero di O.F. e F.P.A. residente in Comelico Superiore, limitatamente alla quota eccedente le cennate disponibilità degli interessati, (per un importo pari ad € 48,71 giornalieri per F.P.A. ed € 45,02 per O.F.), presenti e/o future, e subordinatamente alla loro utilizzazione per le necessità del caso;
2. di demandare al responsabile del servizio, in applicazione del Regolamento di ambito distrettuale per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali della residenzialità disabili", il compito di assumere l'impegno per le successive mensilità, provvedendo, se ricorre il caso, ad accordi convenzionali con le parti per contribuire al pagamento della frazione delle quote sociali cui il Comune non si è già obbligato in applicazione dello stesso regolamento;
3. di demandare al responsabile del Servizio Finanziario dell'ente ogni onere connesso alla puntuale attuazione del presente provvedimento, compreso l'onere di esercitare azione di rivalsa nei confronti degli assistiti e/o dei loro familiari, ove emergano disponibilità economiche, anche sopravvenute;
3. di trasmettere copia dello stesso alla struttura residenziale interessata;
4. di disporre che il presente atto, conformemente alle previsioni di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 33/2013 ed al PTPCT approvato dal Comune di Comelico Superiore, sia pubblicato sul sito dell'Ente in Amministrazione Trasparente Sezione "Sovvenzioni, Sussidi, Contributi, Vantaggi Economici", Sottosezione "Atti di Concessione";

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a mente dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
in merito alla deliberazione in oggetto:**

Oggetto: Impegno ad integrare il pagamento della retta di ricovero della Sig.ra F.P. e O.F, rispettivamente presso il Centro Anziani di Venas

SETTORE TECNICO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Comune di Comelico Superiore, li

Il Responsabile dell'Area tecnica

SETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Comune di Comelico Superiore, li

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Anna dott.ssa Pomarè

SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

Comune di Comelico Superiore, li 17/05/2017

Il Responsabile dell'Area finanziaria
Anna dott.ssa Pomarè

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione.

Comune di Comelico Superiore, li 17/05/2017

Il Responsabile dell'Area finanziaria
Anna dott.ssa Pomarè

Letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
Staunovo Polacco Ing. Marco



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Taibi dr. Giuseppe)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il: 07 GIU 2017

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 07 GIU 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Taibi dr. Giuseppe)



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

- [] che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- [] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in data _____;
- [] che la presente deliberazione è stata revocata con delibera n. ____ del _____

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Taibi dr. Giuseppe)